

Varese, 20 maggio 2019

## DECRETO CRESCITA NR. 34/2019

In data 30.04.2019 è stato emanato il DL nr. 34 (cosiddetto “Decreto Crescita”) che dovrà essere convertito in legge entro il 29.06.2019.

Di seguito elenchiamo le novità di maggior interesse.

✓ **Art.1 – super ammortamenti 2019:**

è stata reintrodotta per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dall’01.04.2019 al 31.12.2019 la maggiorazione del 30% sulla quota di ammortamento deducibile. Sono agevolabili gli investimenti nel limite di euro 2.500.000, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente. Sono esclusi dai super – ammortamenti i beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli immobili e i veicoli di cui all’art.164 comma 1 del Tuir;

✓ **Art.2 – tassazione agevolata degli utili reinvestiti:**

l’agevolazione riguarda, a regime, l’assoggettamento ad un’aliquota ires ridotta del 3,5% (cioè pari al 20,5%) a decorrere dal periodo d’imposta 2022 della parte del reddito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva, con esclusione delle riserve non disponibili. In via transitoria l’aliquota ires sugli utili reinvestiti è modulata come segue:

- 22,5% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019 per i soggetti solari);
- 21,5% per il periodo d’imposta successivo (2020 per i soggetti solari);
- 21% per il periodo d’imposta ancora successivo (2021 per i soggetti solari).
- 20,5% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021.

Gli utili accantonati rilevano sino a concorrenza dell’incremento di patrimonio netto.

✓ **Art.11 – Bonus aggregazioni:**

viene riconosciuto ai soggetti risultanti dalle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate dal 01.05.2019 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31.12.2022. Si considera riconosciuto ai fini fiscali (senza che sia dovuta, come di regola, alcuna imposta sostitutiva) il maggior valore attribuito ad avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali fino ad un ammontare complessivo di euro 5.000.000. Tale maggior valore è riconosciuto a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale. Tale agevolazione si applica qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni e non facenti parte dello stesso gruppo societario. Dal beneficio si decade se la società risultante dall'aggregazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie ovvero cede i beni rivalutati nei primi 4 periodi di imposta successivi. In tal caso è comunque possibile attivare la procedura di cui all'articolo 11, comma 2 della legge 212/2000 per evitare la decadenza dimostrando la non elusività dell'operazione.

✓ **Art.3 – Deducibilità IMU sugli immobili strumentali:**

viene aumentata la percentuale di deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo che passa al 50% per il periodo d'imposta 2019, al 60% per i periodi 2020 e 2021 e al 70% a regime dal 2022.

✓ **Art.20 – Nuova Sabatini:**

sono apportate modifiche alla misura dell'agevolazione:

- viene innalzato il tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo portandolo da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00;
- per finanziamenti inferiori a € 100.000,00 l'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione.

✓ **Art.21 – Incentivi per il sostegno alla capitalizzazione:**

Viene previsto che i contributi Sabatini siano riconosciuti, in misura più elevata rispetto allo standard, se richiesti da micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.

✓ **Art.10 – Interventi antisismici e di riqualificazione energetica:**

viene previsto un uso alternativo delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici: invece dell'uso diretto il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto in tal caso d'intesa con il fornitore; al fornitore l'ammontare sarà rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente con modello F24 in compensazione in 5 quote annuali di pari

importo. Le modalità attuative saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate entro il 31.05.2019.

✓ **Art.7 – Incentivi per la valorizzazione edilizia:**

fino al 31.12.2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200 euro ciascuna) per i trasferimenti:

- di interi fabbricati;
- a favore di imprese costruzione o di ristrutturazione immobiliare;
- a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti provvedano alla demolizione, ricostruzione ed alienazione degli stessi;
- purchè la ricostruzione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguente della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche.

✓ **Art.12 – Fatturazione elettronica nei rapporti con San Marino:**

verrà previsto l’obbligo di fatturazione elettronica principalmente per le cessioni di beni verso San Marino, le cessioni di beni verso l’Italia con addebito dell’iva, le cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’iva. L’attuazione della nuova disciplina è demandata ad un decreto ministeriale da emanare d’accordo con il ministero sanmarinese.

✓ **Art.31 – Definizione marchio storico di interesse nazionale:**

viene creato un apposito registro che tuteli i marchi storici italiani, da intendersi come i marchi registrati da almeno 50 anni o di cui sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni e deve inoltre trattarsi di un marchio utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale. Si attende il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico.

✓ **Art.5 co 3 e 5 – Regime degli “impatriati”:**

viene previsto che per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020, i redditi di lavoro dipendente e quelli assimilati e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. Esistono specifiche condizioni per poter beneficiare del regime di favore.

A disposizione per ogni approfondimento pingiamo i più cordiali saluti.